

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA SAN FILIPPO

Art 1 – Denominazione e sede dell'associazione

1. L'Associazione Culturale Musica San Filippo, costituita in Torino il 31 Gennaio 2008, è un centro di vita autonomo, a carattere volontario, democratico e progressista.
2. L'Associazione è apartitica, pluralista e senza scopo di lucro.
3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile e dalla l.r. n. 28/1996, Legge 383/2000 e D. Lgs. 460/1977.
4. L'Associazione ha sede in Via Principe Amedeo, 8/A - 10123 Torino.

Art 2 – Finalità dell'Associazione

1. L'Associazione Culturale Musica San Filippo persegue i seguenti scopi:
 - organizzare attività di promozione culturale, artistica e ricreativa;
 - svolgere attività che cercano di migliorare la qualità della vita della comunità mediante l'offerta di nuovi servizi culturali e ricreativi rivolti in particolare ad un pubblico giovane;
 - offrire ai giovani uno spazio dove è possibile proporre le proprie idee ed esporre i propri lavori;
 - creare nuove occasioni di incontro, di discussione, di aggregazione, di socializzazione;
 - instaurare un positivo e produttivo rapporto con le istituzioni e con le associazioni del territorio.
2. L'Associazione svolge la sua attività nei confronti delle persone associate, in aderenza ai bisogni territoriali.
3. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.
4. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

5. Per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà aderire ad associazioni di secondo livello i cui scopi sociali siano compatibili con gli scopi sociali dell'Associazione

Art 3 – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione Culturale Musica San Filippo per il raggiungimento dei suoi fini, intende ideare, progettare, organizzare, realizzare:
 - concerti di musica dal vivo;
 - rassegne e festival musicali;
 - mostre d'arte;
 - serata da ballo;
 - tornei e giochi e altre attività ludico-ricreativo;
 - rappresentazioni teatrali;
 - siti e comunità virtuali su internet;
 - conferenze e seminari formativi;
 - cineforum e proiezione di film;
 - manifestazioni legate al campo degli audiovisivi;
 - momenti di confronto e discussione su alcune tematiche giovanili;
 - manifestazioni culturali in genere;
 - seminari formativi;
 - collaborazioni con altre associazioni e istituzioni nella realizzazione delle principali feste e manifestazioni del territorio;
 - ogni altra attività legata alla crescita e allo sviluppo delle attività sopraelencate.

Art 4 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Può richiedere di diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
2. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritto di voto in assemblea.
3. I soci dell'Associazione si distinguono in:
 - soci fondatori;
 - soci ordinari;

- soci onorari:
 - soci sostenitori.
4. Sono soci fondatori le persone che partecipano all'atto costitutivo e compongono il primo nucleo dei soci ordinari.
 5. Sono soci ordinari le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea dei soci.
 6. Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte del Consiglio Direttivo per particolari meriti professionali, etici e/o perché abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera ed il sostegno morale ovvero economico alla costituzione e allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.
 7. Sono soci sostenitori le persone, che in sintonia con l'art.2 e art.3 abbiano giovato all'Associazione con la propria attività o con donazioni o contributi.

Art 5 – Ammissione dei soci

1. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
2. Possono essere soci del Associazione tutti i cittadini Italiani o residenti sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e gli scopi del Associazione stessa. **I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del Associazione con il pagamento della relativa quota sociale**, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento, tutti i soci confermati hanno diritto di voto e possono partecipare alle iniziative del Associazione, e ricoprire incarichi negli organi deliberanti e di controllo previsti dal presente Statuto e possono partecipare con diritto di voto al rinnovo delle cariche sociali e alle variazioni dello Statuto.
3. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento. (Per le condizioni di rescissione si rimanda all'Art. 6, Art. 7 e Art. 8 punto 2)

Art 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui anche l'Associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la stessa.
 - Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 111 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.
 - Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
 3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione presentando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo.
 4. La qualifica di socio si perde per:
 - decesso;
 - mancato pagamento della quota sociale;
 - dimissioni
 - espulsione o radiazione (cfr. art. 7)

Art 7 – Esclusione del socio

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
 - inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o di deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
 - l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
 - appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
 - l'arrecare in qualunque modo nocumento morale e materiale all'Associazione.
2. Ogni provvedimento di cui al punto 1 è deliberato dal Consiglio Direttivo con provvedimento comunicato all'interessato. E' ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci immediatamente successiva.

Art 8 – Patrimonio Sociale dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - i. contributi, erogazioni e lasciti diversi
 - ii. entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
 - iii. beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
 - iv. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.
2. Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
3. In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.
4. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto
5. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

-

Art 9 – Rendiconto dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà prevedere in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
3. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Art 10 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 11 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che abbiano versato la quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento della stessa.
2. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, gli orari di prima e seconda convocazione e la località dove essa si svolge. L'affissione all'albo avverrà almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.
3. L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dall'**Art. 16** ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria avrà luogo entro venti giorni dalla data in cui ne viene fatta richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno reso necessaria la convocazione.

Art 12 – L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che a sua volta nomina un segretario e, se necessario, gli eventuali scrutatori.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - discute e approva il rendiconto annuale;
 - approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita sociale dell'Associazione.
 - elegge gli organismi direttivi, il Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
8. Le deliberazioni e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti, a disposizione dei soci per la consultazione.

Art 13 – L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione e di modifiche dello statuto (art. 21 del Codice Civile).
2. L'Assemblea straordinaria:
 - delibera sulle questioni che ne hanno reso necessaria la convocazione;

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti secondo le modalità di cui all'**art. 16** del presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo le modalità di cui all'**art. 16** del presente statuto.

Art 14 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, tutti con possibilità di essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci con voto palese. Per la sua elezione è necessario il voto favorevole della metà dei soci più uno.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:
 - Il Presidente dell'Associazione, il quale ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
 - Il Vice-Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
 - Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice-Presidente;
 - Il Consiglio può distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a esigenze specifiche legate all'attività dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, oppure su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta anche uno solo dei consiglieri. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
5. Il Segretario cura il verbale delle riunioni e lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è disponibile per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti preventivi e consuntivi annuali;
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti, può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 7 del presente statuto, le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- deliberare circa il cambio di sede legale e/o effettiva;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione del patrimonio sociale;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione ad attività organizzate da altre associazioni o enti, o in collaborazione con le stesse, se compatibili con i propri principi ispiratori del presente statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art 15 – Decadimento del consigliere o del Consiglio

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a 3 riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo 9 mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più dei due terzi dei consiglieri, il Consiglio può dimettersi e il Presidente o il suo sostituto deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo entro quindici giorni dal decadimento.

Art 16 – Scioglimento dell'associazione e modifiche dello statuto

1. Lo scioglimento dell'Associazione e modifiche dello statuto sono deliberati dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'**art. 21 del Codice Civile**.
2. Per deliberare le modifiche dello statuto occorrono la presenza, nell'assemblea straordinaria, di almeno tre quarti dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Nel caso di scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
4. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima opportunamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento non potrà comunque essere deliberato.
5. In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione prevista da future leggi.

Art 17 – Disciplina residuale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente
